

8501



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 9 SET. 2020

Prot. uscita n. 184873

Prot. entrata n. 181964

All. 1

All' All' Ufficio Legislativo – Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Gabinetto del Ministro

S E D I

OGGETTO: A.S. 1928 Conversione in legge del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 – Relazione tecnica integrata.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA INTEGRATA

(aggiornata ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)

Articolo 1 (Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19)

Commi 1 e 2

Il decreto-legge parallelamente alla proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza deliberato in data 31 gennaio 2020, in ragione del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID -19, ha altresì prorogato i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Con tale modifica si estendono al 15 ottobre 2020 tutte le misure, previste dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, per il contenimento e il contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso nonché le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

Si tratta di disposizioni recanti misure di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività mediante utilizzo delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 1 bis

Modifica l'art. 1 comma 2 lett. l) del decreto legge n. 19 del 2020, escludendo dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).

Si tratta di disposizione procedurale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 siano prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le disposizioni prorogate fino al 15 ottobre 2020 sono quelle elencate di seguito.

1. Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)



La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

La proroga delle disposizioni **fino al 31 dicembre 2021** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Dalla proroga non derivano effetti di natura finanziaria, in quanto le regioni possono procedere al reclutamento del personale in questione in ragione delle proprie esigenze e nel rispetto delle risorse finanziarie di spettanza delle stesse, disponibili a legislazione vigente, da considerarsi quali tetto di spesa.

4. Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Unità speciali di continuità assistenziale)

La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

La proroga della disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

9. Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Deroga delle norme in materia di



riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

La disposizione di proroga, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)

La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

14. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Disposizioni in materia di lavoro agile)

Viene prorogata la disposizione che prevede il ricorso al lavoro agile prioritariamente per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, per i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse. La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)

La proroga ha carattere ordinamentale, come la disposizione la cui durata temporale viene estesa. L'articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, si è infatti limitato a prevedere che, in luogo di prestiti con promessa di restituzione, i consolati possano concedere a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare sussidi senza promessa di restituzione: qualora la norma non fosse prorogata, sussisterebbe comunque un'autorizzazione di spesa all'erogazione di prestiti e i parametri di determinazione dell'importo erogabile sono sostanzialmente i medesimi. Stante il fatto che le



promesse di restituzione non sono assistite da privilegi o garanzie personali o reali, i sussidi e i prestiti consolari sono considerati equivalenti ai fini dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. La restituzione viene quindi considerata come un effetto finanziario favorevole solo eventuale, quantificabile solo a consuntivo e, come tale, non scontato a priori nei saldi di finanza pubblica.

Lo stanziamento di 6 milioni di euro previsto dall'articolo 72, comma 4-bis, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 48 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, costituisce in ogni caso un tetto di spesa che, ribadendo la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 71 del 2011, conferma l'esclusione della natura di diritto soggettivo dei benefici di cui agli articoli da 24 a 27 del medesimo decreto legislativo.

La proroga proposta, pertanto, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

La disposizione di proroga ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

17. Articolo 100, comma 2, **primo periodo** del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca)

La proroga della disposizione di cui all'articolo 100, comma 2, del decreto-legge n.18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18. Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (attività formative e di servizio agli studenti)

La proroga delle disposizioni di cui all'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge n.18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

La disposizione di proroga, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

La disposizione di proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze Nazionali.



21. Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

La disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. (Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

La disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. (requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione)

La proroga della disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. (procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici)

La proroga delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito dalla legge n. 41 del 2020, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

25. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

La disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria, pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

26. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che, agli oneri derivanti dalla medesima, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

27. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



28. Art. 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29. Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. (Sistema di allerta Covid-19)

La disposizione, che già prevede un termine ultimo del 31 dicembre 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

La proroga delle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Proroga piani terapeutici)

La proroga attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

31. Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

La disposizione, prorogando il termine di sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di fornire dati statistici non oltre il 15 ottobre, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

32. Articolo 90, comma 1, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Lavoro agile)

Le disposizioni sono prorogate fino al 15 ottobre ad eccezione del primo periodo del comma 1, dell'art. 90, che è prorogato fino al 14 settembre 2020.

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33. Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

La proroga della disposizione, che già prevede un termine ultimo del 31 dicembre 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto avviene nell'ambito dell'attuale contingente di organico e nei limiti dei mezzi assegnati dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

34. Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Edilizia scolastica)



Le disposizioni di proroga hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resti riferita al 31 luglio 2020. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal comma 1 continua ad applicarsi, per non oltre dieci giorni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 reca modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in merito ai rinnovi dei vertici del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Trattandosi di misure di carattere ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33)

Prevede che le disposizioni di cui al decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n.33. Trattandosi di coordinamento di norme vigenti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2 (Disposizioni finanziarie)

Reca la clausola di invarianza complessiva del decreto legge, stabilendo che alla sua attuazione si debba provvedere nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 193, ha avuto esito

em

POSITIVO

NEGATIVO

9 SET. 2020

Il Presidente Consiglio dei Ministri

Giuseppe Conte

